

# SCHEMA TECNICA

## OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE (UNBUNDLING) PER IL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

296/2015/R/COM (\*)

Con la delibera 296/2015/R/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema approva le "Disposizioni in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas (TIUF)". La delibera considera gli esiti di un ampio processo di consultazione riportando sintesi delle osservazioni pervenute in riferimento al documento 346/2014/R/COM e al documento 77/2015/R/COM.

Nel provvedimento risulta di particolare rilevanza la disciplina dei seguenti aspetti:

- **definizione di impresa verticalmente integrata.** L'Autorità adotta una definizione di impresa verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica e del gas in linea con la definizione contenuta nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e nel D. lgs. 93/11, prevedendo, in tal senso, l'inclusione in tale definizione di fattispecie nelle quali il controllo è esercitato da persone fisiche o da enti pubblici anche non economici;
- **obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione.** L'Autorità stabilisce di mantenere come unici obblighi di separazione per il gestore del sistema di trasmissione elettrica e per i gestori di sistemi di trasporto del gas naturale, nonché per i proprietari di porzioni di rete di trasmissione nazionale, gli obblighi previsti dalle decisioni adottate in sede di certificazione ai sensi della delibera ARG/com 153/11, escludendo, pertanto, tali imprese dagli obblighi di separazione funzionale previsti dalla delibera 296/2015/R/COM;
- **realizzazione di un unico sistema informatico di raccolta delle comunicazioni obbligatorie.** L'Autorità prevede la realizzazione di un unico sistema informatico di raccolta delle comunicazioni previste a carico sia delle imprese soggette alla procedura di certificazione che delle imprese soggette ai nuovi obblighi di separazione funzionale in sostituzione degli attuali canali; il nuovo sistema di raccolta sarà rivisto in ottica di semplificazione e di maggiore fruibilità da parte degli utenti finali, garantendo nel contempo adeguati livelli di sicurezza e riservatezza delle informazioni;
- **obblighi di separazione per le imprese di trasporto regionale di gas naturale.** L'Autorità prevede per le imprese di trasporto regionale del gas l'applicazione delle norme di separazione funzionale previste per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti (si veda di seguito);
- **semplificazione degli obblighi di separazione funzionale** per le imprese con meno di 100.000 clienti. L'Autorità prevede una regolazione che risulti meno gravosa rispetto a quella prevista per le imprese di distribuzione di maggiore dimensioni;
- **separazione funzionale per i gestori dei sistemi di distribuzione con più di 100.000 clienti.** L'Autorità stabilisce, in coerenza con il dettato normativo contenuto nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e nel D. lgs. 93/11, un rafforzamento degli obblighi di

separazione funzionale per le imprese con più di 100.000 clienti, prevedendo, oltre all'obbligo di nomina del gestore indipendente, anche l'obbligo di nomina di un Responsabile della conformità e di predisposizione ed invio all'Autorità del programma di adempimenti con relativa revisione annuale. Nel documento si precisa che il rafforzamento degli obblighi di separazione funzionale è previsto anche per le imprese di distribuzione di energia elettrica, in questo caso indipendentemente dalla loro dimensione;

- **obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano.** L'Autorità conferma l'applicazione degli obblighi previsti anche alle imprese operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano;
- **separazione della politica di comunicazione e di marchio.** L'Autorità conferma quanto prospettato nel DCO 77/2015/R/ COM, e cioè l'obbligo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (compresa la denominazione sociale) delle imprese di distribuzione rispetto alle imprese di vendita e, nel settore elettrico, anche tra vendita nel mercato libero e il servizio di maggior tutela. Per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 clienti che non operano in separazione societaria rispetto alla vendita è previsto l'obbligo di separazione del marchio utilizzato per la gestione dei due servizi pur sempre nell'unicità della denominazione sociale dell'impresa. In tema di separazione del marchio, poi, l'Autorità conferma l'orientamento di lasciare libertà alle imprese di decidere quale, tra quella di distribuzione e quelle di vendita, debba modificare il marchio e le politiche di comunicazione, nell'ottica di rispettare le scelte imprenditoriali che garantiscano il minore impatto economico legato al valore commerciale dei marchi. Infine, nell'ambito della separazione delle politiche di comunicazione, nella delibera si prevede l'obbligo che il gestore indipendente assicuri che le attività commerciali relative all'attività di distribuzione, in particolare le attività di interfaccia con i clienti finali, vengano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica o del gas naturale. Stessi obblighi valgono per le imprese che svolgono l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica rispetto a quelle del servizio di maggior tutela;
- **trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.** L'Autorità prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che l'obbligo di trattamento riservato delle informazioni commercialmente sensibili sia assolto facendo ricorso, laddove disponibili, agli strumenti messi a disposizione dalla regolazione dell'Autorità, tra cui, in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (SII). Nel TIUF viene individuato il perimetro delle informazioni commercialmente sensibili per i distributori e viene superato l'obbligo di separazione fisica delle banche dati, di nomina del garante delle informazioni commercialmente sensibili e di tenuta del registro di accesso alle stesse, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

La delibera prevede, inoltre, di avviare un procedimento finalizzato a definire linee guida volontarie per la stesura del Programma di adempimenti e gli standard minimi per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili. Nell'ambito del suddetto procedimento verranno valutate, altresì, eventuali proposte da parte degli operatori in materia di *self-auditing* sugli obblighi di separazione funzionale.

Le disposizioni adottate nel *Testo integrato di unbundling funzionale* (TIUF) hanno **efficacia immediata**. E' tuttavia prevista la possibilità per le imprese di:

- ✓ assolvere ai nuovi obblighi entro il **1 gennaio 2016**;
- ✓ assolvere agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione entro il **30 giugno 2016**;
- ✓ assolvere agli obblighi di separazione delle attività commerciali e di interfaccia con i clienti finali entro il **1 gennaio 2017**;
- ✓ di adattarsi – per le sole imprese di distribuzione di energia elettrica che non operano in separazione societaria dalla vendita o dalla produzione – al pieno assolvimento delle nuove disposizioni entro il **30 giugno 2017**.